

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 13

OGGETTO: Regolamento Comunale per le sale giochi e per l'uso dei giochi leciti. Adeguamento a norme per la prevenzione dei danni causati dalla ludopatia e la regolarizzazione del gioco.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** del mese di **luglio** alle ore 18.30, nella sala riservata alle riunioni, regolarmente adunato, previa comunicazione in tempo utile di avviso di convocazione a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
Migliavacca Pierluigi	Sindaco	X	
Volta Gianluca	Consigliere	X	
Farruggia Antonino	Consigliere	X	
Cassetti Romina	Consigliere	X	
Scuotto Francesca	Consigliere	X	
Andria Pantaleone	Consigliere	X	
Giacomelli Claudio	Consigliere	X	
Chiarani Michele	Consigliere	X	
Molinari Davide	Consigliere		X
Baldo Gabriele	Consigliere		X
Bazzani Giovanni	Consigliere	X	
	Totali	9	2

Partecipa alla seduta in qualità di Assessore esterno la Sig.ra Enrica Gandini.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabrio Mambrini.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. Pierluigi Migliavacca, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco Presidente invita il Consiglio alla discussione della proposta in O.d.G. e che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

Cede la parola al Consigliere del Gruppo di maggioranza "Il nostro paese" Sig.ra Scuotto Francesca, il quale dà lettura di documento illustrativo sulla normativa e le ultime indicazioni istituzionali sul tema, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).

Si arriva quindi su invito del Presidente al dibattito o alle eventuali dichiarazioni di voto.

A questo punto chiede la parola il Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani, il quale si dichiara pienamente d'accordo su quanto esposto dal Consigliere Sig.ra Scuotto Francesca, ma l'oggetto della presente proposta in discussione non prevede un adeguamento alla normativa, ma ci si limita esclusivamente a variare parte di un articolo, precisamente una distanza che da 150mt passa a 500mt. Nelle premesse della proposta vengono citate due deliberazioni consiliari precedenti, la n. 7 del 16/03/2009, di istituzione del Regolamento, e la n. 26 del 28/09/2009 in cui venivano modificati alcuni punti allora frutto di discussione in Commissione preposta. Si fa presente che su questa proposta all'ordine del giorno non c'è comunione consiliare, prassi normale d'agire, che il Sindaco continua a non attuare. Inoltre nelle premesse si fa riferimento a comunicazione dell'A.s.l., non depositata negli atti del Consiglio, che probabilmente conteneva altri suggerimenti e che non è stato possibile analizzare. La ludopatia non si risolve con questo provvedimento, si chiede quindi la modifica del testo della deliberazione, inserendo l'attivazione di gruppi per combattere le ludopatie.

A tal proposito il Sindaco conferma quanto citato in proposta, ovvero l'aumento delle distanze di sale giochi da punti sensibili, e fa presente che l'intero Gruppo di Maggioranza è consapevole che non si combattono le ludopatie con questo provvedimento, ma ci vogliono anche ~~due~~ altri interventi. Si resta aperti a proposte attive e si ribadisce che in attesa di avere risorse necessarie si è scelto di intervenire mediante questo "piccolo passo".

Il Consigliere del Gruppo di minoranza "Insieme per migliorare" Sig. Giovanni Bazzani dichiara di non partecipare alla votazione in quanto la proposta di deliberazione stessa non è portatrice di quanto deve essere fatto, si chiede pertanto che la stessa sia modificata in quanto riposta esclusivamente modifiche alle distanze e non prevede una completa revisione del Regolamento, pertanto si ritiene non conforme a quanto gli organi istituzionali suggeriscono di applicare.

Il Sindaco interviene confermando che è stato scelto di operare solo sulla modifica delle distanze al fine di non permettere insediamento di sale giochi nelle vicinanze dei punti sensibili, sottolineando che a tutt'oggi non esistono richieste di aperture e non se ne conosce la volontà di farne, conclude evidenziando che con idonee disponibilità finanziarie sarebbe auspicabile effettuare anche altri interventi per combattere le ludopatie.

Tutto ciò premesso:

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio e contenuto nella proposta in O.d.G. di cui sopra allegata alla presente deliberazione sotto la lettera **A**);

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n°36 del 03.11.2000;

Visto il vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 Consiglieri (Giovanni Bazzani) non partecipante al voto per le motivazioni sopra esposte

DELIBERA

di recepire le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di apportare la modifica dell'art. 5 comma b) del vigente "*Regolamento Comunale per le sale giochi e per l'uso dei giochi leciti*", nel testo approvato con delibera 7 del 16/03/2009 modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2009.

In dettaglio: l'art. 5 comma b) – *Requisiti dei locali*, viene sostituito con il seguente dettato:
"*distanza non inferiore a metri cinquecento da scuole, luoghi di culto e strutture protette in genere, quali, a titolo esemplificativo, locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative, socio-assistenziali o sanitarie*".

Di confermare integralmente le parti restanti del regolamento e nel contempo di allegare il medesimo sotto la lettera A) nel testo coordinato in forma definitiva contenente la modifica in oggetto.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta nessun onere a carico del Bilancio del Comune di Vespolate;

Successivamente con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Bazzani Giovanni) su n. 9 Consiglieri presenti e n. 8 votanti,


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.lgs. n. 267/2000.

=====


Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Pierluigi Migliavacca



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gabrio Mambrini



Per copia conforme all'originale:

IL SEGRETARIO COMUNALE

li _____


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 31 LUG, 2015

Li 31 LUG, 2015



IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITÀ

- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.
- decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Vespolate, li _____

Il Segretario Comunale

COMUNE DI VESPOLATE

CONSIGLIO COMUNALE 23/07/2015 - O.D.G. N.3

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento Comunale per le sale giochi e per l'uso dei giochi leciti. Adeguamento a norme per la prevenzione dei danni causati dalla ludopatia e la regolarizzazione del gioco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente "Regolamento Comunale per le sale giochi e per l'uso dei giochi leciti" approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2009 modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2009;

Ricordato che suddetto regolamento è stato approvato, al fine di garantire il rispetto della salvaguardia del principio di sostenibilità in alcune zone dei centri abitati e con la finalità di tutelare alcune delle fasce di popolazione più a rischio di dipendenza da gioco ed in particolare dei minori;

Considerato che tale regolamento oltre a dare un'unica regolamentazione per il funzionamento delle sale giochi ispirata a principi di semplificazione e trasparenza, detta disposizioni riguardanti:

- il divieto di apertura di sale giochi ubicate a meno di 150 metri da scuole, luoghi di culto e strutture protette in genere, quali, a titolo esemplificativo, locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative, socio-assistenziali o sanitarie;
- le caratteristiche dei locali, con particolare riguardo all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza, compresa la valutazione previsionale delle emissioni rumorose;
- il numero massimo installabile di apparecchi non disciplinati dai Decreti Ministeriali, negli esercizi commerciali diversi dalle sale giochi;
- il divieto di utilizzazione degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. da parte dei minorenni e la separazione dei locali ove sono installati tali apparecchi;

Dato atto che in alcune Regioni sono state assunte un complesso di misure ed iniziative per assicurare il rispetto di distanze minime tra i luoghi adibiti al gioco (sale da gioco e spazi per il gioco cioè spazi riservati ai giochi leciti all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati) e determinati luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico ed alle loro famiglie;

Visti gli inviti giunti anche dalla stessa ASL Novarese, volti ad incoraggiare iniziative di prevenzione della dilagante ludopatia;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad una modifica del regolamento comunale in modo da adeguarlo alle normative regionali ed al fine di consentirne una chiara ed inequivocabile lettura per gli usufruttori;

Richiamato il T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione R.D. 06/05/1940 n. 635, nonché la normativa complementare in materia di gioco lecito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, attestanti la regolarità la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, che si allegano alla presente proposta di deliberazione, ALLEGATO A) come parte integrante e sostanziale del provvedimento;

All'unanimità dei presenti con voti resi nelle norme di legge _____

PROPONE

di recepire le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di apportare la modifica dell'art. 5 comma b) del vigente "Regolamento Comunale per le sale giochi e per l'uso dei giochi leciti", nel testo approvato con delibera 7 del 16/03/2009 modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2009.

In dettaglio: l'art. 5 comma b) – *Requisiti dei locali*, viene sostituito con il seguente dettato:
"distanza non inferiore a metri cinquecento da scuole, luoghi di culto e strutture protette in genere, quali, a titolo esemplificativo, locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative, socio-assistenziali o sanitarie".

Di confermare integralmente le parti restanti del regolamento e nel contempo di allegare il medesimo sotto la lettera A) nel testo coordinato in forma definitiva contenente la modifica in oggetto.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta nessun onere a carico del Bilancio del Comune di Vespolate;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

IL SINDACO




Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespolate, li 16 LUG, 2015

Il Responsabile del Servizio – Commercio

f.f. (Dott. Gabrio Mambrini)

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal contains the text "COMUNE DI VESPOLATE" and "19000" and features a central emblem. The signature is written in a cursive style.



ALLEGATO A *alle*
PROPOSTA O.D.G. n. 3

COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 16/03/2009
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/09/2009
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE:

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Principi generali
- Art. 4 – Adempimenti amministrativi
- Art. 5 – Requisiti dei locali
- Art. 6 – Svolgimento dell'attività
- Art. 7 – Giochi installati in pubblici esercizi
- Art. 8 – Provvedimenti repressivi
- Art. 9 – Sanzioni

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- TULPS: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.d. 18 Giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii., nonché il relativo regolamento di attuazione;
- SALA GIOCHI: uno o più locali o area aperta ben delimitata, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari in numero non inferiore a cinque¹;
- GIOCHI LECITI: giochi la cui installazione è consentita negli esercizi commerciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 TULPS;
- SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, e locali tecnici.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. A norma dell'art. 19, punto 8, del d.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616², e dell'art. 86 TULPS, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:

- a) non esercitate in forma di impresa, cioè non lucrative;
- b) esercitate su area pubblica con il benessere del Comune;
- c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del TULPS.

Art. 3 – Principi generali

1. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione³;

1 . Il D.M. Economia e Finanze del 27/10/2003 stabilisce che fino a 4 giochi possono essere installati anche in esercizi diversi.

2 . “Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (...): (...) 8. la licenza per (...) sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti. (...)”

3 . “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”

b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;

2. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:

a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;

b) del decoro artistico ed architettonico della città;

c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili stabiliti nel P.R.G.C.;

d) della quiete della collettività;

e) del rispetto di luoghi aventi importanti finalità sociali quali, esemplificativamente, scuole e luoghi di culto.

3. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive, ove attivato. Diversamente, le pratiche saranno svolte secondo le rispettive competenze dall'Ufficio di P.M. e dall'U.T.C.

4. Nel presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico, di distanza da luoghi e attività non compatibili, ai sensi del precedente comma 2, indispensabili per l'esercizio dell'attività.

Art. 4 – Adempimenti amministrativi

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta a dichiarazione di inizio di attività (DIA) ad efficacia immediata alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla presentazione, senza che siano intervenuti provvedimenti del Comune, da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, ove attivato. Diversamente, la dichiarazione potrà essere inviata all'Ufficio di Polizia municipale, fatte salve le competenze dell'U.T.C. in ordine alle autorizzazioni urbanistico-edilizie eventualmente necessarie.

2. La dichiarazione, redatta in carta resa legale, deve contenere:

a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;

b) dati dell'impresa e dell'insegna;

c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;

d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;

e) dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;

f) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti;

g) valutazione previsionale di impatto acustico;

h) planimetria in scala adeguata idonea ad individuare la distanza dalle scuole, dai luoghi di culto e

dagli altri luoghi sensibili di cui al successivo art. 5.

Inoltre, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- i) nulla osta dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
- j) copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
- k) elenco dei giochi installati con relativi regolamenti in lingua italiana.

3. Il subingresso senza modifiche, le modifiche non previste dal precedente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 5 – Requisiti dei locali

1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso commerciale o comunque compatibile in base al vigente PRGC;
- b) distanza non inferiore a metri **cinquecento** da scuole, luoghi di culto e strutture protette in genere, quali, a titolo esemplificativo, locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative, socio-assistenziali o sanitarie;

La misurazione della distanza sarà effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, seguendo il percorso pedonale più breve;

c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento:

- alle altezze dei locali, all'aerabilità ed ai rapporti illuminanti,
- ai servizi igienici distinti per sesso, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e dotati di antibagno,
- all'accessibilità della sala giochi anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche,
- alla sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 153, R.d. 6 Maggio 1940, n. 635⁴;

d) rispetto dei limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative⁵, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;

e) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, della igienicità dei locali e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale potrà imporre

4 . "La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate."

5 . In particolare, dal d.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 215, e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi."

all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme di legge e regolamento.

3. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti con ordinanza sindacale, su proposta del competente Responsabile di Servizio.

Art. 6 – Svolgimento dell'attività

1. L'accesso alle sale giochi non è consentito ai minori di anni quattordici secondo quanto previsto nel TULPS e nella tabella dei giochi proibiti, salvo se accompagnati da persona maggiorenne.

2. I minori di anni diciotto, anche se accompagnati, non possono comunque utilizzare i giochi a loro vietati, ai sensi delle vigenti leggi di pubblica sicurezza.

3. L'orario di apertura consentito alle sale giochi è il seguente:

- a) di regola, dalle ore nove alle ore ventiquattro;
- b) per le sale giochi sottostanti civili abitazioni, dalle ore nove alle ore dodici e trenta e dalle ore quattordici e trenta alle ore ventiquattro;
- c) in orario ridotto, sulla base di specifica ordinanza, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione a particolari caratteristiche del locale.

L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

4. I giochi devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 TULPS e dalle altre norme vigenti.

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

La superficie occupata dai giochi non dovrà superare il 50% della superficie utile complessiva, fatto salvo quanto previsto dal D.M. Economia e Finanze del 27 Ottobre 2003, il quale stabilisce il limite di un apparecchio ogni 10 mq di superficie utile del locale.

5. Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

6. E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

7. L'esercente si impegna ad evitare, per quanto possibile, che il locale possa costituire ritrovo di

persone ritenute pericolose per la pubblica incolumità o che possa, in qualche modo, costituire fonte di pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica moralità o il buon costume.

Art. 7 – Giochi installati in pubblici esercizi

1. Negli esercizi previsti dalla vigente normativa (pubblici esercizi, tabaccherie, ecc.) è consentita l'installazione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari in numero inferiore a cinque⁶.

L'installazione di un numero di giochi pari o superiore a cinque costituirà esercizio abusivo dell'attività regolata dal presente regolamento.

2. Gli esercenti che intendano installare giochi leciti dovranno presentare la seguente documentazione:

- a) nulla osta dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
- b) copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
- c) elenco dei giochi installati con relativi regolamenti in lingua italiana.

3. I giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago potranno essere posti in funzione esclusivamente tra le ore nove e le ore ventiquattro.

4. i minori di anni diciotto, anche se accompagnati, non possono comunque utilizzare i giochi a loro vietati, ai sensi delle vigenti leggi di pubblica sicurezza.

Art. 8 – Provvedimenti repressivi

1. L'attività di sala giochi viene inibita:

- a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
- c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;

2. L'attività è sospesa:

- a) nei casi previsti dall'art. 110 TULPS;
- b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- c) con ordinanza sindacale in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, del decoro urbano e della quiete della collettività.

Art. 9 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).
2. Potrà inoltre essere irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, da un minimo di dieci ad un massimo di sessanta giorni in presenza di violazioni gravi o reiterate.
3. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nei commi precedenti, la cui competenza spetta all'Ufficio di Polizia municipale ed alle altre autorità di Polizia, si applicano la L. 24 Novembre 1981, n. 689, e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

ALLEGATO B
ALLA Del. C.C. n. 13/2015

Relazione Regolamento

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha recentemente firmato il decreto istitutivo del nuovo Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo ed il fenomeno della dipendenza grave.

Al nuovo Osservatorio, previsto dalla legge di stabilità per il 2015, sono affidati il compito di monitorare la dipendenza dal gioco d'azzardo, di definire linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione nonché valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del fenomeno. "Dopo avere proposto l'inserimento della ludopatia tra le dipendenze che sono trattate dal Sistema sanitario nazionale nei servizi per le dipendenze - dichiara Lorenzin - rafforziamo le misure contro questo pericolosissimo fenomeno. Abbiamo tre milioni di italiani che rischiano di sviluppare una dipendenza dal gioco e questo dato ci consegna un allarme sanitario. L'Osservatorio di monitoraggio presso il ministero della Salute testimonia l'impegno del Governo che metterà in campo tutte le misure per prevenire e curare le dipendenze dal gioco".

Anche una ricerca presentata mercoledì primo luglio da Nomisma, presenta un quadro della ludopatia giovanile non particolarmente preoccupante, ma comunque problematico, perché dimostra ancora una volta come il gioco d'azzardo mieta le sue vittime principalmente tra i più poveri e meno istruiti.

In ultimo lo scorso 14 luglio il Presidente ANCI Piemonte nonché sindaco di Novara Ballarè sull'argomento sensibilizzava la nostra amministrazione e richiedendo di eventuali iniziative locali comunicava l'intenzione di intraprendere politiche a livello regionale per contrastare il fenomeno.

Ho introdotto questo mio breve intervento prendendo spunto da questi fatti per sottolineare come la triste realtà della ludopatia sia ancora un male presente nella società e nelle nostre piccole realtà locali e come la nostra amministrazione non sia indifferente a tale problematica, forse passata in secondo piano per via della pesante crisi economica.

Certo, siamo consci che tale fenomeno non sia arginabile unicamente con divieti e interventi normativi, in quanto realtà articolata e complessa che investe il contesto sociale ed economico, tuttavia non ci rassegniamo a subirla passivamente, agendo comunque su quelle poche leve per cui un'amministrazione locale come la nostra ha facoltà.

Ecco quindi la modifica al regolamento oggetto dei lavori di questa sera, un regolamento che dopo 6 anni abbiamo ritenuto adeguare dando un chiaro segnale della nostra volontà politica di contrasto alla ludopatia.

Tale intervento, si inserisce in una più ampia politica di disincentivo alla presenza di macchine per questo tipo di giochi, che la nostra amministrazione intende perseguire prossimamente, naturalmente subordinando tali interventi alle risorse disponibili.

Chiudo, sicura di un voto positivo da tutti i rappresentanti presenti questa sera, sottolineando che si è scelto di presentare in questo periodo tale modifica, poiché non sono attualmente pervenute richieste per attività di questa tipologia, in modo da non creare conflitti e contenziosi e chiarendo ai potenziali imprenditori in questo campo i vincoli e le norme presenti in Vespolate.

